

Regolamento della Fondazione di previdenza 3° pilastro Banca Cler SA

1. Scopo della fondazione, oggetto del regolamento

La fondazione si prefigge lo scopo di promuovere la previdenza individuale vincolata prendendo in consegna, investendo e amministrando i contributi destinati esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza professionale ai sensi dell'art. 82 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) nonché dell'Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3).

Il presente regolamento disciplina il rapporto contrattuale instauratosi tra la fondazione e l'intestatario della previdenza nell'ambito del perseguitamento delle suddette finalità.

2. Amministrazione della fondazione, investimento del patrimonio

L'amministratrice della fondazione è la Banca Cler SA (di seguito denominata «fondatrice»): quest'ultima è autorizzata, a sua volta, a trasferirne l'amministrazione a terzi. Gli averi di previdenza versati nella fondazione costituiscono parte integrante del patrimonio della fondazione stessa. Il capitale versato viene investito a nome e per conto della fondazione presso la fondatrice oppure presso terzi tramite la mediazione della Banca Cler. Il Consiglio di fondazione stabilisce le modalità più appropriate per l'investimento del patrimonio nel quadro delle disposizioni di legge. Esso è altresì autorizzato a delegare, interamente o in parte, la competenza dell'investimento alla fondatrice o a terzi.

3. Dati dell'intestatario della previdenza

La fondazione è autorizzata a trasmettere alla fondatrice tutti i dati dell'intestatario della previdenza in suo possesso ai fini dell'adempimento dei propri compiti. L'intestatario della previdenza acconsente a che la fondatrice utilizzi tali dati per scopi di marketing interni; è altresì consapevole del fatto che la fondazione può essere tenuta per legge a trasmettere informazioni a terzi autorizzati e acconsente a tale trasmissione.

A integrazione delle disposizioni summenzionate si applica la dichiarazione sulla protezione dei dati della Fondazione di previdenza 3° pilastro Banca Cler SA, disponibile sul sito web della fondatrice www.cler.ch.

4. Apertura del conto di previdenza, versamenti

L'apertura del conto di previdenza avviene dietro richiesta dell'intestatario della previdenza. Il conto è

intestato all'intestatario della previdenza e viene tenuto presso la fondatrice. Ciascuna convenzione di previdenza si fonda sull'accumulazione di capitali di risparmio su conti di previdenza individuali. L'intestatario della previdenza è libero di stabilire, entro i limiti massimi imposti dall'art. 7 cpv. 1 OPP 3, l'ammontare e la frequenza dei versamenti soggetti ad agevolazioni fiscali sul conto di previdenza del 3° pilastro.

5. Rimunerazione

I singoli averi di previdenza gestiti sotto forma di averi in conto vengono rimunerati in base a un tasso d'interesse conforme al mercato. I tassi d'interesse aggiornati vengono pubblicati nelle zone riservate ai clienti presso la fondatrice nonché sul sito web della stessa www.cler.ch. L'intestatario della previdenza accetta la modalità con cui vengono notificati i tassi d'interesse aggiornati. Se la convenzione di previdenza non viene disdetta per iscritto entro una settimana dalla pubblicazione del nuovo tasso d'interesse, quest'ultimo si intende accettato.

6. Investimento in titoli

6.1 Risparmio in titoli

L'intestatario della previdenza può incaricare in qualsiasi momento la fondazione di far confluire tutti o una parte dei suoi averi di previdenza, sotto forma di soluzione di risparmio legata a investimenti (risparmio in titoli), in investimenti proposti dalla stessa. Ai sensi dell'art. 5 OPP 3, per il risparmio in titoli si applicano per analogia gli artt. 49–58 dell'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2). Inoltre, ai sensi dell'art. 50 cpv. 4 OPP 2, la fondazione può estendere le possibilità d'investimento.

Gli investimenti prescelti e i redditi da essi derivanti costituiscono parte integrante del capitale di previdenza vincolato. Gli investimenti effettuati vengono gestiti in un deposito di previdenza intestato all'intestatario della previdenza. Se non si tratta di investimenti a capitalizzazione, i redditi vengono accreditati esclusivamente sul conto di previdenza. Lo stesso principio vale per l'accrescimento in occasione di una successiva restituzione dell'investimento. La fondazione declina ogni responsabilità circa l'andamento dei corsi degli investimenti.

Se gli investimenti prescelti sono di natura tale da poter essere effettuati anche in contesti diversi dal risparmio in titoli sulla base di un rapporto di previdenza con la fondazione, all'interruzione del rapporto di previdenza o nel caso di un prelievo parziale sussiste la possibilità di

cederli oppure di farli trasferire in un deposito titoli libero intestato all'intestatario della previdenza o al beneficiario del pagamento presso la fondatrice o un'altra banca. Se invece gli investimenti prescelti sono di natura tale da poter essere effettuati esclusivamente nell'ambito di un rapporto di previdenza, essi vanno liquidati al più tardi al momento del prelievo dell'intero capitale di previdenza o al momento di un prelievo parziale. Essi non possono né essere consegnati all'intestatario della previdenza o al beneficiario del pagamento né trasferiti in un deposito intitolato all'uno o all'altro o a casse pensioni. Se per effettuare un prelievo parziale dell'avere di previdenza (averi in conto più investimenti in titoli) mancano le relative istruzioni, la fondazione procederà alla restituzione di tutti gli investimenti in proporzione agli investimenti in essere, qualora, considerando gli averi eventualmente disponibili sul conto di previdenza, ciò fosse necessario per il trasferimento del prelievo parziale. Con l'inoltro della domanda di pagamento, la fondazione potrà considerarsi come incaricata dall'intestatario della previdenza/dal beneficiario del pagamento a liquidare gli investimenti necessari a tale proposito.

6.2 Indennità da parte di terzi

Per la distribuzione e/o la custodia del fondo d'investimento «Soluzione d'investimento Banca Cler», dalla direzione del fondo la fondatrice riceve indennità di tipo finanziario (cosiddette indennità da parte di terzi). Le indennità da parte di terzi sono parte integrante della commissione di gestione effettiva riportata nella documentazione del fondo (prospetto comprensivo del contratto del fondo) della Soluzione d'investimento Banca Cler.

Le indennità da parte di terzi sono calcolate in base al volume d'investimento complessivo dei relativi compatti della Soluzione d'investimento Banca Cler. L'indennità da parte di terzi percepita dalla fondatrice in rapporto alla somma investita dall'intestatario della previdenza nel relativo comparto della Soluzione d'investimento Banca Cler è versata con cadenza trimestrale e comprende la seguente quota percentuale:

Soluzione d'investimento Banca Cler

«Reddito» (CHF) -V-	0,88 % p.a.
«Equilibrata» (CHF) -V-	0,90 % p.a.
«Crescita» (CHF) -V-	0,87 % p.a.
Sviluppo sostenibile «Reddito» (CHF) -V-	0,82 % p.a.
Sviluppo sostenibile «Equilibrata» (CHF) -V-	0,84 % p.a.
Sviluppo sostenibile «Crescita» (CHF) -V-	0,74 % p.a.
Sviluppo sostenibile «Azioni» (CHF) -V-	0,71 % p.a.
Sulla base di regole (CHF) -V-	0,77 % p.a.

Le indennità da parte di terzi possono indurre a propendere per strumenti finanziari per i quali alla fondatrice viene versata un'indennità più elevata o comunque è prevista un'indennità di questo tipo. Si tiene conto di questo possibile conflitto di interessi per evitare di penalizzare gli intestatari della previdenza. La fondazione e la fondatrice si assicurano che i propri servizi soddisfino i criteri qualitativi e non dipendano in alcun modo dalla corresponsione di indennità da parte di terzi.

L'intestatario della previdenza si dichiara d'accordo che la fondatrice trattienga le indennità percepite da terzi in relazione alla Soluzione d'investimento Banca Cler e conoscendo il loro eventuale configurarsi rinuncia a richiederne la cessione sia alla fondatrice che alla fondazione.

Su richiesta, verranno fornite all'intestatario della previdenza informazioni più dettagliate circa l'entità delle indennità da parte di terzi che lo riguardano.

7. Estratti

Ogni anno la fondazione emette un certificato sullo stato patrimoniale all'attenzione dell'intestatario della previdenza e un'attestazione per scopi fiscali da sottoporre alle autorità competenti.

8. Spese

Per la tenuta del conto e del deposito nonché la gestione degli averi di previdenza la fondatrice può richiedere il pagamento di tasse e spese conformi agli usi bancari addebitandole sul conto di previdenza. Le spese di gestione, di transazione e di amministrazione sono consultabili sul sito web della fondatrice (www.cler.ch).

9. Cessione, costituzione in pegno e compensazione

La cessione, la costituzione in pegno e la compensazione di averi di previdenza prima che questi diventino esigibili risultano nulle. Sono fatte salve le eccezioni disciplinate dalla legge:

- la costituzione in pegno nell'ambito della proprietà d'abitazioni (cfr. punto 12)
- la cessione totale o parziale o l'assegnazione giudiziale dell'avere di previdenza in caso di divorzio o scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata

10. Pagamento ordinario delle prestazioni di vecchiaia

L'avere di previdenza può essere percepito con un anticipo massimo di cinque anni sul raggiungimento dell'età di riferimento e, al più tardi, diventa esigibile al compimento di tale età. Se l'intestatario della previdenza dimostra che continua a esercitare un'attività lucrativa, la riscossione delle prestazioni può essere rinviata al massimo di cinque anni a partire dal raggiungimento dell'età di riferimento. Le richieste di liquidazione vanno presentate per iscritto e inoltrate tempestivamente.

mente alla fondazione. Se al raggiungimento dell'età di riferimento da parte dell'intestatario della previdenza la fondazione non ha ricevuto da quest'ultimo alcuna disposizione chiara in merito alla liquidazione, essa è autorizzata ad effettuare il pagamento delle prestazioni provvedendo a trasferire l'avere su un conto di risparmio presso la fondatrice.

11. Pagamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia

Il pagamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia all'intestatario della previdenza è ammesso, e impone il contemporaneo scioglimento della convenzione di previdenza, per uno dei seguenti motivi:

- a) L'intestatario della previdenza utilizza la prestazione erogata per il riscatto di quote in un istituto di previdenza esente da imposte o per un'altra forma di previdenza riconosciuta.
- b) L'intestatario della previdenza beneficia di una rendita intera d'invalidità erogata dall'assicurazione per l'invalidità svizzera e il rischio di invalidità non è assicurato.
- c) L'intestatario della previdenza ha avviato, da non oltre un anno, un'attività indipendente a titolo principale e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria.
- d) L'intestatario della previdenza ha cessato l'attività indipendente svolta fino a quel momento e, da non oltre un anno, ne ha avviata un'altra di diverso tipo a titolo principale.
- e) L'intestatario della previdenza lascia definitivamente la Svizzera.

Per il pagamento ai sensi delle lettere c) – e) in caso di intestatari della previdenza coniugati o partner che vivono in unione domestica registrata è richiesto il consenso scritto del coniuge o del partner.

12. Promozione della proprietà d'abitazioni

Il prelievo anticipato e/o la costituzione in pegno di una parte o dell'intero ammontare dell'avere di previdenza o del diritto alle prestazioni previdenziali in relazione all'abitazione ad uso proprio è ammesso fino a cinque anni prima del raggiungimento dell'età di riferimento, nel rispetto delle disposizioni legali.

Per il prelievo anticipato o la costituzione in pegno in caso di intestatari della previdenza coniugati o partner che vivono in unione domestica registrata è richiesto il consenso scritto del coniuge o del partner.

13. Beneficiari in caso di decesso

In caso di decesso dell'intestatario della previdenza hanno diritto all'avere di previdenza le seguenti persone, nell'ordine così indicato:

- a) coniuge / partner registrato superstite;

- b) discendenti diretti e persone fisiche al cui sostentamento l'intestatario della previdenza ha provveduto in modo considerevole oppure persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultima durante i cinque anni precedenti il decesso o persona che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni (in questo ordine);
- c) genitori;
- d) fratelli e sorelle;
- e) altri eredi.

In presenza di più aventi diritto, il capitale viene versato in parti uguali.

Nel quadro della convenzione di previdenza o tramite le disposizioni a causa di morte, l'intestatario della previdenza ha il diritto di:

- nominare uno o più beneficiari compresi tra le persone di cui alla lettera b) e specificarne i rispettivi diritti,
- cambiare l'ordine dei beneficiari di cui alle lettere c) – e) e specificare l'entità dei singoli diritti.

Eventuali modifiche all'ordine dei beneficiari vanno presentate alla fondazione quando l'intestatario della previdenza è ancora in vita. In assenza di un ordine dei beneficiari, l'avere di previdenza viene suddiviso in parti uguali all'interno del suddetto gruppo di aventi diritto. Inoltre, la fondazione va informata per iscritto qualora si intenda favorire le persone di cui alla lettera b), ad eccezione dei discendenti diretti. La nomina di «altri eredi» come beneficiari presuppone che essi siano identificabili come «altri eredi» ai sensi della lettera e) in virtù di una designazione mediante disposizioni testamentarie (testamento, contratto successorio) o in quanto eredi legittimi.

Se fino al momento del versamento del capitale di decesso la fondazione viene a conoscenza del fatto che il beneficiario ha causato intenzionalmente il decesso dell'intestatario della previdenza esclude tale persona dal diritto. La prestazione liberata viene assegnata ai prossimi beneficiari secondo l'ordine di successione. La fondazione non è tenuta a verificare la causa del decesso e le circostanze che hanno portato al decesso.

14. Erogazione delle prestazioni

L'avere di previdenza diventa automaticamente esigibile al raggiungimento dell'età di riferimento nonché alla morte dell'intestatario della previdenza. Nei restanti casi l'esigibilità si manifesta con l'inoltro della richiesta di liquidazione. È fatto salvo il trasferimento dell'avere a un altro istituto di previdenza. Ad eccezione del prelievo anticipato nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni e del riscatto di quote in un istituto di previdenza esente da imposte, la fondazione versa le prestazioni unicamente sotto forma di indennità in

capitale una tantum. L'intestatario della previdenza o il beneficiario è tenuto a fornire prova dell'esigibilità nonché a dimostrare alla fondazione, per mezzo di documenti (nella fattispecie certificati ufficiali), l'esistenza di un motivo che giustifichi la liquidazione.

Nel caso dovessero rendersi necessari particolari accertamenti che danno origine a spese supplementari (ad es. in presenza di intestatari della previdenza o beneficiari con recapito sconosciuto o in caso di versamento o prelievo anticipato nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni), i costi generati vengono addebitati sul conto di previdenza.

15. Obbligo di notifica alle autorità fiscali

La fondazione ha l'obbligo di notificare alle autorità fiscali le prestazioni versate, nella misura prevista dalle leggi o dalle disposizioni emanate dalla Confederazione e dai Cantoni.

16. Cambiamento d'indirizzo e dei dati personali, averi senza contatto o non rivendicati

L'intestatario della previdenza è tenuto a comunicare tempestivamente per iscritto alla fondazione eventuali cambiamenti del proprio recapito e stato civile (incl. la data in cui è avvenuta la modifica). Nel caso l'intestatario della previdenza non provveda a fornire tali informazioni, egli sarà ritenuto responsabile delle eventuali conseguenze dovute a tale omissione.

La fondatrice è tenuta a notificare la presenza di eventuali averi senza contatto o non rivendicati a uno degli uffici centrali competenti al riguardo, laddove non sia possibile ricontattare l'intestatario della previdenza entro il termine stabilito. Inoltre, la fondatrice è autorizzata ad addebitare sul conto di previdenza una commissione speciale nonché i costi legati a eventuali indagini, alla gestione particolare e alla sorveglianza degli averi patrimoniali senza contatto o non rivendicati.

17. Comunicazioni della fondazione

Sono da ritenersi valide tutte le comunicazioni della fondazione inviate all'ultimo dato di contatto indicato dall'intestatario della previdenza oppure depositate in altro luogo conformemente alle disposizioni dell'intestatario della previdenza stesso. La data indicata sulle copie in possesso della fondazione (in formato cartaceo o elettronico) vale come data di spedizione.

Se l'intestatario della previdenza utilizza il servizio «documenti elettronici» o un servizio analogo nell'ambito di una convenzione relativa al Digital Banking stipulata con la fondatrice, che copre anche il rapporto di previdenza con la fondazione, quest'ultima può inviare all'intestatario della previdenza tutta la corrispondenza relativa al rapporto di previdenza in forma elettronica tramite il Digital Banking della fondatrice. Le «Condi-

zioni per l'utilizzo del Digital Banking» della fondatrice, nella versione di volta in volta determinante, si applicano per analogia al rapporto di previdenza.

18. Controllo delle firme e della legittimità

L'intestatario della previdenza o il beneficiario si assume la responsabilità di eventuali danni derivanti dal mancato riconoscimento di vizi di legittimazione e falsificazioni, nella misura in cui alla fondazione non sia imputabile una colpa grave.

19. Modifica del regolamento

Le modifiche apportate al regolamento entrano in vigore conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di fondazione e vengono comunicate in modo adeguato all'intestatario della previdenza. Esse diventano vincolanti se l'intestatario della previdenza o il suo successore non usufruisce, entro un mese, della possibilità di sciogliere anticipatamente la convenzione di previdenza passando a un'altra fondazione di previdenza oppure optando per un'altra forma sotto la quale è ammissibile mantenere la previdenza.

Vengono garantiti i diritti acquisiti dall'intestatario della previdenza.

20. Riserva di altre disposizioni

Per quanto non espressamente sancito dal presente regolamento si ritengono valide le Condizioni generali della fondatrice, disponibili sul suo sito web www.cler.ch.

21. Diritto applicabile e foro competente

Qualsiasi rapporto giuridico intercorrente tra l'intestatario della previdenza e la fondazione nonché la fondatrice è soggetto esclusivamente al diritto svizzero. Luogo di adempimento e foro giudiziario esclusivo per procedure di qualsiasi genere è Basilea-Città. La fondazione ha la facoltà di procedere nei confronti dell'intestatario della previdenza presso il tribunale del domicilio di quest'ultimo o presso qualsiasi altro tribunale competente.

22. Entrata in vigore

Le modifiche rispetto alla versione del 1° gennaio 2024 entrano in vigore il 1° gennaio 2025.

Basilea, gennaio 2025

Fondazione di previdenza 3° pilastro Banca Cler SA